

IN BREVE n. 01-2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



BUON ANNO !!!



MINISTERO DELLA SALUTE - RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI

Oggetto: Adempimenti degli Ordini ex articolo 1 del D.L. 26 novembre 2021 n.172. Riscontro richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alle note prot. N. 1495/2021 del 30 novembre u.s. 3 prot. 1501/2021 del 1° dicembre u.s., con le quali codeste Federazioni nazionali hanno chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre n.172, con particolare riguardo agli adempimenti che dovranno essere posti in essere, in attuazione della citata normativa, dagli Ordini territoriali di appartenenza.

In merito alle singole problematiche sollevate nelle predette note, la scrivente Direzione ha effettuato appositi approfondimenti che sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ufficio legislativo al fine di acquisire il parere, che è stato formulato con nota prot. Leg n. 7964 del 21/12/2021.

Per quanto concerne i quesiti formulati con la citata nota del 30 novembre u.s., si rappresenta quanto segue:

vedi in

<https://cdn.onb.it/2021/12/Adempimenti-prot..68503.pdf>

INPS e NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

L'Inps colla circolare n.203 del 29 dicembre 2021 comunica che col 1° gennaio 2022, essendo aumentato il tasso degli interessi legali (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13

Periodo di riferimento	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5 per cento
16.12.1990 - 31.12.1996	10 per cento
01.01.1997 - 31.12.1998	5 per cento
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 per cento
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 per cento
01.01.2002 - 31.12.2003	3 per cento
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 per cento
01.01.2008 - 31.12.2009	3 per cento
01.01.2010 - 31.12.2010	1 per cento
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 per cento
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 per cento
01.01.2014 - 31.12.2014	1 per cento
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 per cento
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 per cento
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 per cento
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3 per cento
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8 per cento
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05 per cento
01.01.2021 - 31.12.2021	0,01 per cento
01.01.2022 - 31.12.2022	1,25 per cento

Dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021), verranno aggiornate le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori e gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall'Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.

In particolare, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali:

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002). Al riguardo, si precisa

che l'applicazione della previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura dell'1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze

inoltre

la misura dell'interesse dell'1,25% si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.203 del 29.12.2021 (documento 001)

INPS - RICALCOLO PENSIONE MILITARI CON MENO DI 15 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 1995

da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz
[Art. 54, L'Inps ricalcola la pensione per i militari con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1995 \(pensioniooggi.it\)](#)

Colla circolare n. 199 del 29 dicembre 2021 l'Inps comunica che, adeguandosi all'orientamento della Corte dei Conti, procederà al ricalcolo delle pensioni del personale militare e figure equiparate con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995, riconoscendo l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.199 del 29.12.2021 (documento 002)

NO ALLA SEPARAZIONE DELLE SPESE DELL'ASSISTENZA DA QUELLE DELLA PREVIDENZA da Sole 24 ore

La Commissione tecnica, creata dall'ex ministro Poletti, rilanciata da Catalfo e resa operativa dall'attuale Ministro Orlando, non sembra essere d'accordo alla separazione previdenza-assistenza: si tratta di interventi di natura ibrida che, sostengono, cumulano caratteri propri tanto dell'assistenza che della previdenza. Non solo: quello della "separazione" un tema prettamente italiano e oggetto di varie classificazioni Istat, Rgs, e Inps che la rendono impraticabile.

.... **!!!! ????????** **no comment !**

BONUS 110 - CAPPOTTO E BALCONI

Tribunale di Busto Arsizio sentenza n.1788 del 16 dicembre 2021:

...in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.

Dunque nulla la delibera che, con voto a maggioranza, autorizza l'installazione di un cappotto esterno che riduce il piano di calpestio della terrazza in proprietà individuale, pur potendosi ottenere il prefissato efficientamento energetico dell'edificio con il solo ispessimento della facciata interna del muro perimetrale. Il cappotto esterno viola la proprietà.

**ALLEGATI A PARTE - TRIB. BUSTO-ARSIZIO Sentenza n.1788 del 16.12.2021
(documento 003)**

PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2022 fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021](#)

 **CTRL + clic**

GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO SULL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, riguardante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il pagamento dell'assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.

[Decreto Legislativo n. 230/2021](#)



VEDI ANCHE

nota in Brevia 52/2021 con [Simulazione Importo Assegno Unico](#)

INPS - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ASSEGNO UNICO

Col messaggio 4748 del 31 dicembre 2021 l'Inps chiarisce le disposizioni attuative del Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4748 del 31.12.2021 (documento 004)

GOVERNO - PUBBLICATO DECRETO SUL GREEN PASS E

QUARANTENE da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

[Decreto Legge n. 229/2021](#)

← CTRL + clic

GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO MILLEPROROGHE fonte: Gazzetta ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, con disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

[Decreto Legge n. 228/2021](#)

← CTRL + clic

PIN TELEFONICO TEMPORANEO: ACCESSO AI SERVIZI TRAMITE CONTACT CENTER da Inps Comunica del 30 dicembre 2021

Dal 1° ottobre 2021, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, l'accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione è consentito **solo attraverso credenziali Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) e Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)**. Non sono più utilizzabili i PIN rilasciati dall'Istituto, con la sola eccezione di quelli associati a **cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano**, come stabilito dalla [circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127](#).

Tuttavia l'accesso ai servizi INPS tramite il **Contact center** non è consentito attraverso le sole credenziali **SPID, CIE o CNS**, in quanto non prevedono un riconoscimento telefonico dell'utente.

L'accesso a **tutti i canali di servizio** è possibile, invece, attraverso il **PIN telefonico temporaneo**.

Il PIN telefonico temporaneo è utilizzabile anche per inoltrare la domanda dell'**Assegno unico e universale**.

Per ottenere il **PIN telefonico temporaneo** gli utenti possono accedere **direttamente** all'applicativo [Assegnazione PIN telefonico temporaneo](#) e indicare il periodo di validità desiderato, che varia da **un giorno a tre mesi**. Gli utenti ottengono così un **codice alfanumerico** dalla durata prescelta.

In caso di **smarrimento**, è possibile generare un nuovo PIN telefonico che annullerà automaticamente il precedente.

I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE NEL 2022 NELLA L. 234/2021

Ecco le novità e i requisiti per andare in pensione nel 2022 nella legge di bilancio per il 2022 (legge 234/2021)

Trattamento di Vecchiaia e anticipato

Per la **pensione di vecchiaia** occorrono 67 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione.

Per la **pensione anticipata** occorrono:

per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi (2227 settimane)

per le donne 41 anni e 10 mesi di contributi (2175 settimane)

con decorrenza del 1° rateo dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti di cui sopra sia per il settore pubblico sia per quello privato

Per i **lavoratori con mansioni difficili e rischiose** (DM Lavoro 5 febbraio 2018) con almeno 30 anni di contribuzione pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi senza finestra di slittamento cioè dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti

Quota 102

Introdotta la facoltà di uscire con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione (quota 102) con requisiti Raggiunti nel 2022. Prevista la finestra mobile di tre mesi per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico.

Nel settore scolastico sino al 28 febbraio 2022 i termini per la presentazione delle domande di cessazione con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.

Quota 100

Chi ha raggiunto i 62 anni di età e 38 anni di contribuzione entro il 2021 può presentare la domanda di pensionamento anche nel 2022

Ape sociale

Rinnovata anche nel 2022 l'Ape sociale per le categorie:

- a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione (soppresso il riferimento al termine di tre mesi richiesto a prestazione integrale per la disoccupazione)
- b) invalidi civile al 74 e oltre per cento
- c) caregivers
- d) addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" (riconosciuto il beneficio dal 1° gennaio 2022 non solo, come già previsto, ai lavoratori dipendenti inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 ma anche alle ulteriori attività contenute nell'allegato n. 3 della legge n. 234/2021).

Si consegue con un minimo di 63 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi, 36 anni nelle attività «difficoltose e rischiose».

Dal 1° gennaio 2022, tuttavia, il predetto requisito di 36 anni viene ridotto a 32 anni per i soli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Regime Donna

Rinnovata l'opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2021 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Nel settore scolastico riaperte sino al 28 febbraio 2022 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.

Altre deroghe

- Gli addetti alle **mansioni usuranti e notturni** mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011: nel 2022 l'uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
- Per i precoci confermato il requisito contributivo ridotto a **41 anni** a prescindere dall'età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in uno dei seguenti profili di tutela
 - a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;
 - b) invalidi almeno al 74%;
 - c) caregivers;
 - d) addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018;
 - e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al dlgs n. 67/2011.

Giornalisti

Resta salvo l'eventuale diritto a pensione già maturato entro il **30 giugno 2022** nel regime INPGI (con salvaguardia dei diritti acquisiti).

LEGGI ARTICOLO INTEGRALE CON TAVOLA RIASSUNTIVA DI PENSIONI OGGI IN
<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/ecco-i-requisiti-per-andare-in-pensione-nel-2022> a cura di Nicola Colapinto

SCUOLA - RICOSTRUZIONE CARRIERA

La ricostruzione della carriera non va in prescrizione: il termine fissato dalla legge è ordinatorio non perentorio (Corte di Cassazione sezione Lavoro - ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020).

Gli arretrati rimangono invece soggetti alla prescrizione quinquennale (Nota Mef 293194 del 2 dicembre 2021).

...il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti...

ALLEGATI A PARTE - MEF Nota 28 del 2.12.2021 (documento 005)

INPS - LEGGE DI BILANCIO 2022: TUTELA DELLA MATERNITÀ E CONGEDO OBBLIGATORIO

L'INPS colla circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall'articolo 1, commi 239 e 134, della [legge di Bilancio 2022](#) in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Legge di Bilancio 2022 art.1 commi 134 e 239

134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »;
- c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »

239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 1 del 3.01.2022 (documento 006)

2022 - LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI

Dal 1° gennaio 2022 il pagamento in contanti non può superare euro 999,99 come previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 che stabilì un graduale abbassamento delle soglie di utilizzo del contante.

Dai 2000 euro dello scorso anno si scende dal 1° gennaio di quest'anno a 999,99 euro.

Chi deve effettuare pagamenti superiori deve ricorrere a forme di pagamento tracciabile: bonifici, carte di credito, bancomat, assegni.

MIN.SALUTE - COVID-19: AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO da DplMo - Fonte: Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021, con la quale vengono aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

QUARANTENA

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Soggetti **asintomatici che** abbiano ricevuto la dose booster, oppure **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Circolare prot.60136 del 30.12.2021 (documento 007)

RIFLESSIONI ATTORNO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022-2024

(L.234/2021) a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

Contenuti principali: la Camera ha approvato il 30/12 u.s., con voto di fiducia ed il solito maxi-emendamento spiazzante rispetto al ddl originario, la manovra in esame di 1.032 commi, che vale

circa 36,5 mld complessivi e che prevede coperture per soli 13,2 mld (risultanti da 5,3 mld di tagli sulla spesa e da 7,9 mld di nuove entrate), mentre 23,3 mld sono misure in deficit. Citiamo solo alcune delle norme più significative: taglio (modesto) dell'IRPEF con 4 aliquote (scompare quella del 41%, ma quella ultima, del 43%, parte da 50.000 €, anziché da 55.000 €). Confermate le aliquote del 23% e del 43%, mentre la seconda scende del 2% (ora 25%) e la terza del 3% (ora 35%), con vantaggi relativi per i redditi tra 35.000 e 50.000 € lordi/anno; riduzione dei contributi, limitatamente al 2022, per i redditi fino a 35.000 €; addio all'IRAP per quasi 900.000 partite IVA (tra professionisti, società semplici, ditte individuali); confermati i bonus edilizi (ristrutturazioni, sisma bonus, bonus giardini, acquisto mobili e grandi elettrodomestici, bonus facciate e barriere architettoniche, eco bonus, superbonus del 110%) ma con diverso calendario; con la dote di 5 mld la Cassa integrazione guadagni si estende a tutti i lavoratori subordinati; confermati, ma con importi decrescenti a base pluriennale, i crediti d'imposta per Ricerca & Sviluppo, compresi Aiuti 4.0 (beni tecnologici, fino al 2025) e Nuova Sabatini (acquisto o leasing di beni strumentali, fino al 2027); il Fondo Sanitario Nazionale è alimentato con 2 nuovi mld/anno, con 124 mld previsti nel 2022; salta il tetto dei 240.000 €/anno oggi fissati per la retribuzione dell'alta dirigenza della Pubblica amministrazione; previste risorse per superare il blocco del salario accessorio dei pubblici dipendenti; lievitate, finora a 3,8 mld, le risorse per calmierare le bollette dell'energia attraverso interventi su IVA e oneri di sistema; aumentano i compensi per i Sindaci; si amplia la detrazione IRPEF per i contratti d'affitto stipulati dai giovani fino al compimento dei 31 anni e per i primi 4 anni del contratto; previsti fondi stabili per gli asili nido; nel prossimo triennio andranno a regime gli oneri connessi al pagamento degli arretrati dei contratti 2019-21 del pubblico impiego (circa 3 mld); tra i provvedimenti previdenziali, superata quota 100, varrà per il 2022 "quota 102" (64 anni di età e 38 di contributi), con finestre di 3 mesi per il privato e 6 per il pubblico; confermata per il 2022 "opzione donna", cioè la possibilità della pensione anticipata, ma calcolata interamente con il metodo contributivo, al raggiungimento di 35 anni di contributi e i 58 anni di età se dipendenti (59, se autonome) e finestra di 12 mesi (18 mesi, se autonome); vengono ampliate le attività gravose per l'anticipo pensionistico dell' Ape sociale (63 anni di età e 36 di contribuzione, ma con riduzione a 32 anni di età contributiva per edili e "ceramisti"); il ritorno al criterio di indicizzazione delle pensioni in godimento "a scaglioni sulla base dei diversi importi del singolo assegno" era già stato previsto, a partire dal 1/01/2022, dalla legge 160/2019, ponendo così fine all'accanimento durato 10 anni contro le pensioni oltre le 3-4 volte il minimo INPS; notevole spinta viene infine data agli investimenti pubblici (raddoppio delle risorse in tre anni); confermato e finanziato ancora per un biennio il reddito di cittadinanza, con più attenzione per evitare abusi; nuovamente rinviate la plastic tax e la sugar tax; ecc, ecc.

Modo di legiferare: mai come quest'anno l'esame del provvedimento in esame, da parte del Parlamento, è stato affrettato e superficiale. Infatti è giunto all'esame del Senato (prima lettura) il 22-23 dicembre, in poche ore è stato esaminato e votato dalla competente Commissione bilancio, per confluire in Aula (con tanto di maxi-emendamento e voto di fiducia) nella notte del 24/12 u.s., dove è stato approvato. Analoga procedura è avvenuta alla Camera (seconda lettura), dove in due giorni (28 e 29/12) sono avvenuti esame (si fa per dire) e votazione (sempre con l'imposizione della questione di fiducia) e approvazione finale nelle prime ore del 30/12/2021 (con pubblicazione sulla G.U. n.310 del 31/12 /2021, Suppl. Ord. N. 49).

Tutto ciò nonostante che l'ultima legge di riforma della contabilità pubblica (2016) avesse disposto che in provvedimenti di tale natura devono essere escluse "norme micro settoriali e a carattere localistico" e che la Consulta (inizio 2019) avesse "ordinato" che ai parlamentari deve comunque essere "garantita la facoltà di collaborare *cognita causa* alla formazione del testo". I Presidenti del Consiglio e della Repubblica, di cui è in corso la "beatificazione in vita", non si sono accorti di nulla? La Camera, nel suo complesso, non ha contribuito in alcun modo alla formazione del testo: monocameralismo di fatto, ma non di diritto.

Confronto Governo-Parti sociali : tra le Parti sociali, anche questo Governo ha praticamente concesso la esclusività della rappresentanza del mondo del lavoro attivo a CGIL, CISL e UIL ed a

Confindustria, confermando una cecità, ormai storica, rispetto alla società reale. Come ringraziamento, CGIL e UIL (per fortuna non la CISL) hanno proclamato uno sciopero generale per il 16 dicembre u. s., stentando a trovare le motivazioni dopo un coinvolgimento tanto serrato nell'elaborazione della legge di bilancio, ma blaterando sul fatto che la riforma IRPEF non avrebbe rispettato la tanto celebrata "progressività" in materia fiscale. Si tratta di un pretesto, infatti come si può affermare che uno sconto IRPEF di 270 €/anno (redditi oltre 75.000 €) possa inficiare la progressività dell'imposizione quando (dati 2020) il 3,92% dei contribuenti totali (redditi oltre 55.000 €) sostiene il 31% del peso IRPEF totale, mentre quasi il 50% dei cittadini-teorici contribuenti paga nulla, o quasi nulla, e nella nuova articolazione IRPEF i redditi tra 40.000 e 50.000 € sfiorano uno sconto di 1.000 €/anno? Siamo alla stantia riproposizione dell'odio di classe e dell'arroganza degli atteggiamenti. Per rappresentare adeguatamente i lavoratori (attivi o pensionati) non basta aver letto (magari sul "Bignami") Carlo Marx, ma bisogna saper guardare al futuro non meno che al passato: ricordiamo a tal proposito l'impari scontro tra il manager FIAT, Sergio Marchionne, e Maurizio Landini, in allora ancora rappresentante dei metalmeccanici. Purtroppo, come vorrebbe Beppe Grillo, "uno non vale uno", ma differisce dal suo simile persino nelle impronte digitali. La CISL non ha partecipato alla "rappresentazione" e lo sciopero è stato un "insuccesso", a dimostrazione che i rappresentati hanno spesso più testa dei loro rappresentanti.

PNRR e obiettivi della legge di bilancio: nella primavera 2021 l'Italia ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mira a favorire: digitalizzazione, innovazione, competitività, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, coesione e inclusione ed una sanità sempre adeguata. A tali obiettivi sono collegate risorse europee per circa 200 mld di euro: non si tratta di "regali", ma di sovvenzioni e finanziamenti (per circa un terzo a fondo perduto, per due terzi sotto forma di prestiti a tassi agevolati, e come tali vanno restituiti), che devono essere preventivamente autorizzati e successivamente verificati nella efficace realizzazione. Si tratta di una grande opportunità, ma non così facile da centrare: la storia italiana dell'utilizzo dei finanziamenti europei non è brillante. Parimenti non sono facili gli obiettivi del Governo nella legge di bilancio (rapporto deficit/Pil nel 2022 attorno al 5%; rapporto debito/Pil al 150% o poco sotto; crescita del Pil reale del 4,7% e del Pil nominale del 6,4%). Ci preoccupa infatti l'attuale impennata dell'inflazione (e quindi degli interessi sul nostro maxi-debito), la recrudescenza dell'epidemia da Sars-Cov 2, l'incremento dei costi dei beni energetici (luce, gas, petrolio e delle materie prime in genere), il rischio anche dell'instabilità politica ed il possibile allentamento delle politiche di sostegno della BCE sui debiti sovrani. Anche questa legge di bilancio non appare concentrata in pochi obiettivi sicuramente efficaci in termini di sviluppo ed occupazione, ma disperde risorse in una serie di vecchi e nuovi sconti (aliquote agevolate, crediti d'imposta, detrazioni-deduzioni, esenzioni, rinvii, ecc.), calcolati da "Il Sole 24 Ore" del 2 gennaio in 24 mld, per soddisfare gruppi di pressione o pratiche di sotto-governo. Anche il micro-sconto IRPEF non deve illudere perché la pressione tributaria del 2022 è comunque prevista in crescita del 6,4%, non solo per l'incremento del Pil, ma soprattutto dell'IVA e delle imposte indirette (+ 9%) favorite anche dal successo del superbonus del 110%. Stupisce anche la dissonanza con gli indirizzi del disegno di legge delega in materia fiscale, che mira alla razionalizzazione-riduzione delle troppe *tax expenditures*.

Pandemia e rapporti Stato-Regioni-Province-Comuni: anche la triste circostanza della pandemia in atto ha dimostrato quanto sia stata mal disegnata ed attuata la riforma del Titolo V della Costituzione (legge 3/2001), che ha determinato caos organizzativo e conflitto di attribuzioni tra diversi Organismi ed Istituzioni di uno stesso Stato. Occorre intervenire e correggere al più presto. Lo stesso S.S.N. si è dimostrato carente soprattutto nella sanità territoriale, ma anche gli ospedali sono andati in affanno (insufficienza di strutture, attrezzature, personale, posti-letto per isolamento, malattie infettive, pneumologia, lunga-degenza, rianimazione e terapia intensiva, ecc). Hanno completato il quadro negativo i mass-media, distribuendo disinformazione e/o allarmismo ed i virologi italiani, che si sono pavoneggiati in TV, accreditandosi quali esperti, ma che in realtà questo virus non conoscevano, e non conoscono, infatti, complici le varianti delta ed omicron, non

ne hanno indovinata una, che è una. Da “salvare”, sul fronte pandemia, Mario Draghi, che però non è stato aiutato dal Ministro della Salute, ed il Gen. Francesco Paolo Figliuolo, che si è fatto carico della campagna vaccinale. Peggio di tutti hanno fatto, sempre a nostro giudizio, i no-vax, che non hanno saputo proteggere se stessi, la loro famiglia, la collettività da un pericolo oggettivo, che come prevenzione ha solo la vaccinazione, anche ripetuta, finché la pandemia si declasserà ad endemia. Sicuramente avrebbero fatto comodo, nel 2020, i 36 mld circa del MES, con l’unica condizionalità dell’impegno stretto in ambito sanitario, e non utilizzati per motivi ideologiche.

Governo Draghi e riforme: il Governo Draghi è partito con passo garibaldino, ma nel prosieguo l’andatura è parsa più lenta e stanca, da “nonno”, anche se si è certo impegnato nei compiti assegnatigli da Mattarella: far ripartire l’economia oltre il logico “rimbalzo” dopo il gelo del 2020 e combattere la pandemia. Tuttavia la pandemia non è ancora sconfitta, siamo sempre in emergenza, e la situazione economico-sociale presenta più ombre che luci. Anche le riforme finora avviate non paiono coraggiose e risolutive, ad esempio sul fisco, sulla giustizia (quella sulla prescrizione o quella che si prospetta sul CSM), sulla delocalizzazione delle aziende italiane, sulle semplificazioni, ecc. Noi riteniamo che, più che da Draghi, dipenda dai Partiti italiani, che da anni ormai sono “poca cosa”, incapaci di elaborazioni e strategie lungimiranti, ma bramosi di gestire potere, lottizzazioni, favori, clientele. Il M5S, poi, è diventato un contenitore, ancora grande in termini parlamentari, ma vuoto di contenuti, con addirittura tre “padroni”: Grillo, Di Maio, Conte.

Il prevedibile logoramento del Governo Draghi è già ampiamente in atto con relativo condizionamento del futuro politico dello stesso, futuro che potrà evolvere in due logiche direzioni: la prima al Quirinale e influenzare l’attività del Governo, la seconda restare a palazzo Chigi sulla graticola approntata dai partiti di cui sopra con i loro veti incrociati e con tutte le conseguenze del caso.

Elezione Presidente della Repubblica: siamo alla vigilia dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. In assenza di un Luigi Einaudi o di Alcide De Gasperi, riteniamo che la persona più qualificata, più credibile, riconosciuta ed apprezzata, ancora più a livello internazionale che nazionale, sia oggi Mario Draghi. Guai per l’Italia dovesse succedere, prima del termine naturale della legislatura in corso, che Draghi potesse non essere più a Palazzo Chigi, e nemmeno al Quirinale, e questo per ragioni evidenti dei nostri rapporti con l’Europa e per la sicurezza del nostro maxi debito sui mercati finanziari internazionali. Anche la riproposizione di un Mattarella-bis, dopo la strappo di Napolitano, ci sembra improbabile. Certo è che un Draghi al Quirinale sarebbe meno condizionato dai Partiti, che mostrano già segni di insofferenza per non essere in prima linea. Questo passaggio è però delicato e va gestito con grande lucidità e responsabilità. Mai come in questo momento ci vorrebbero Partiti, e loro leader, seri, ma se ci sono, veramente non appaiono, senza distinzione di sorta. Allora non rimane che affidarci a Dio.

Cari Amici e Colleghi, come vedete i problemi per il nostro Paese davvero non mancano, tuttavia Vi auguriamo di cuore un buon 2022, se non proprio felice, almeno sereno ed in salute.

AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È vero che dal 2022 è aumentato il tasso di interesse legale del quale bisogna tener conto in sede di ravvedimento operoso?

Risponde Paolo Calderone

Sì. A partire dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’**1,25%** annuo ([articolo 1 del Dm del 13 dicembre 2021](#)).

Come prevede il codice civile (articolo 1284) il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre

il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso ([articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997](#)) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2022 si applicherà, quindi, il nuovo tasso dell'1,25%, mentre per quelli che cadono nel 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%.

L'INFLAZIONE CORRE (mpe)

Leggo sul Corriere della Sera di giovedì 6 gennaio 2022:

“Corrono sempre di più i prezzi al consumo in Italia: l'inflazione a dicembre ha toccato un rialzo del 3,9% rispetto al 3,7% del mese precedente: è il dato più alto da agosto 2008, quando il tasso era al 4,1%...”

Ritocco delle pensioni 2022 in base al tasso programmato dell'1,7... No comment!